



PROGETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIALI DI PINEROLO

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA

Visto l'art. 26, comma 3, del d. lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", secondo il quale:

"Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto";

Vista la determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (oggi Autorità nazionale anticorruzione) n. 3 del 5 marzo 2008, nella quale è espressamente enunciato che:

"Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall'obbligo, previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 626/94 [oggi sostituito dall'art. 26 comma 3 del d.lgs. 81/2008] del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'"interferenza".

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.";

Rilevato che, in relazione alla prestazione del servizio oggetto dell'affidamento, i rischi potenzialmente presenti negli ambienti in cui andranno a operare gli addetti della ditta appaltatrice sono i seguenti:

Scivolamenti, cadute a livello; lesioni a parti del corpo; caduta materiale dall'alto; contatto con agenti chimici; lavoratrici in gravidanza(potenziale); affaticamento psicofisico; contatto con agenti biologici; possibile presenza nei locali di utenti potenzialmente aggressivi; rischio incendio; altre emergenze (alluvione, terremoto o altre calamità).

Si ritiene pertanto necessario provvedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DU-VRI), da allegare al presente progetto di servizio. L'importo dei costi necessari per scongiurare o almeno limitare i rischi interferenziali è quantificato in euro 600,00 annui, per complessivi euro 2.100,00 con riferimento al triennio di affidamento e all'eventuale proroga per mesi 6. Tali costi non sono soggetti a ribasso in sede di gara.